

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI
A N. 1 POSTO DI FISIOTERAPISTA
AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

La Commissione ha preso atto dei principi stabiliti dal D.P.R. 220/2001 all'art. 11 "Criteri di valutazione titoli", all'art. 20 "Equiparazione dei servizi", all'art. 21 "Valutazione servizi e titoli equiparabili" e art. 22 "Servizio prestato all'estero".

La Commissione fermo restando quanto disposto nel bando di concorso ha fissato i seguenti criteri di massima per l'attribuzione dei punteggi per ciascuna della categoria di titoli sotto indicate:

1. TITOLI DI CARRIERA (max p.ti 8)

I titoli di carriera sono valutati secondo quanto disposto dall'art. 11 c. 1 lett. a del D.P.R. 220/01. Nella valutazione degli stessi saranno applicate le disposizioni di cui all'artt. 20, 21 e 22 del citato D.P.R. 220/2001 secondo il seguente dettaglio:

Regola	Punteggio
Servizi in qualità di DIPENDENTE nel profilo di FISIOTERAPISTA prestati c/o SSN o altre Strutture pubbliche	p. 1,000 per anno
Servizi in qualità di DIPENDENTE nel profilo di FISIOTERAPISTA c/o strutture sanitarie private convenzionate/accreditate	p. 1,000 per anno, valutato al 25%
Servizio militare/civile in qualità di FISIOTERAPISTA (purché svolto successivamente alla data di conseguimento del requisito di ammissione alla presente procedura)	p. 1,000 per anno
Servizio militare/civile in altro profilo	p. 0,500 per anno

Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo, è valutato, per il 25% della sua durata, come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza, intendendosi come tali esclusivamente strutture di tipo residenziale. Sono escluse pertanto le strutture sanitarie accreditate/convenzionate che non presentano tale caratteristica (es. Poliambulatori specialistici).

Qualora nelle domande on-line non sia indicato il profilo professionale o il livello nel quale il servizio è stato prestato, ma genericamente il ruolo o il profilo, il servizio stesso sarà valutato con il minor punteggio attribuibile.

Affinché i titoli di carriera possano essere oggetto di valutazione è altresì necessario che i candidati, in sede di compilazione della domanda on-line, abbiano indicato le ore di attività settimanali. In mancanza di tale indicazione, o qualora sia indicato un numero di ore settimanali pari a “999”, non si procederà alla valutazione del relativo periodo.

Qualora nelle domande on-line i candidati abbiano inserito un’esperienza lavorativa svolta all’estero o un titolo di studio conseguito all’estero senza aver allegato i relativi Decreti ministeriali di equiparazione del servizio prestato, o titolo di studio conseguito, questi non verranno valutati.

In particolare:

- i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
- le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
- in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
- i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all’orario di lavoro previsto dal C.C.N.L. pari a 36 ore settimanali.

2. TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO (max p.ti 7)

Regola	Punteggio
Laurea Magistrale sanitaria (assorbe la corrispondente laurea triennale che quindi non sarà oggetto di valutazione)	p. 1,500 per ognuno
Master di I e II livello conseguiti presso l'Università	p. 0,600 per ognuno
Altra laurea triennale sanitaria - ulteriore rispetto a quella requisito di ammissione	p. 1,000 per ognuno
Master/Specializzazioni conseguiti presso Centri Privati. Diplomi conseguiti presso Università o centri privati.	p. 0,200 per ognuno
Altra Laurea Magistrale (assorbe la corrispondente laurea triennale che quindi non sarà oggetto di valutazione)	p. 0,800 per ognuno
Altra Laurea Triennale - ulteriore rispetto a quella requisito di ammissione	p. 0,500 per ognuno

I punteggi per il conseguimento di Laurea Triennale e Magistrale o Specialistica appartenenti al medesimo ciclo di studi, non sono cumulabili. E’ attribuito al ciclo di studi concluso con una Laurea Magistrale o Specialistica il punteggio unico di punti 1,500.

3. PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI (max p.ti 5)

Regola	Punteggio
Pubblicazioni, capitoli di libro	p. 0,400 per ognuno
Abstract, poster e comunicazioni a congressi	p. 0,100 per ognuno

Le pubblicazioni, per essere oggetto di valutazione, devono essere editate a stampa (né manoscritte, né dattilografate) ed i relativi testi devono essere stati allegati integralmente alla domanda di candidatura.

Le pubblicazioni eventualmente indicate e non presentate, non saranno ritenute valide.

4. CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE (max p.ti 10)

Regola	Punteggio
Servizi interinale/Cooperative/COCOCO/Incarico libero professionale nel profilo di FISIOTERAPISTA prestati presso SSN o altre strutture pubbliche	p. 0,800 per anno
Servizi prestati quale dipendente c/o strutture sanitarie private non convenzionate o accreditate e servizi quale interinale, cooperative, cococo, incarico libero prof c/o strutture private anche accreditate/convenzionate nel profilo di FISIOTERAPISTA	p. 0,250 per anno
Corsi, congressi e seminari in qualità di uditore senza esame finale o con esame finale non superato	p. 0,040 per anno
Corsi, congressi, seminari e convegni in qualità di relatore/docente o come uditore con esame finale superato	p. 0,070 per anno

Altri titoli diversi da quelli sopra indicati non saranno oggetto di valutazione.

L'attività svolta con rapporto di lavoro autonomo/CO.CO.CO. attraverso Cooperative/mediante contratto di somministrazione o Società esterne, CO.CO.CO, Cantieri di Lavoro e L.S.U. è valutata con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a quello dei dipendenti delle aziende sanitarie con orario a tempo pieno, pari a 36 ore settimanali. Tale attività non sarà valutata nel caso in cui i candidati non abbiano riportato le ore settimanali svolte o indicato un numero di ore settimanali pari a "999"; per i servizi non specificatamente determinati, le annate saranno calcolate dal 31 dicembre del primo anno al 1° gennaio dell'ultimo anno, mentre le mensilità saranno calcolate dall'ultimo giorno del primo mese al primo giorno dell'ultimo mese.

Non verranno altresì valutate le dichiarazioni relative ad abilitazioni a professioni non attinenti a quella oggetto della presente procedura concorsuale, ad attività svolta in rapporto di Tirocinio, Borsa di Studio, Stage, Tutoraggio/Praticantato, Volontariato.

La Commissione stabilisce che non verranno valutati altri titoli diversi da quelli sopra indicati e si prende atto che, in caso di *ex aequo*, dopo la valutazione dei titoli di preferenza ex art. 5 comma 4 del D.P.R. 487/1994, verrà data precedenza al candidato più giovane ex art. 3, comma 7, della legge 127/1997.